



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

IL PRESIDENTE

1

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 e ss.mm.ii., recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508", in particolare l'art. 7 comma 6 lett. a), l'art. 8 comma 3 lett. d) e l'art. 14, comma 4 del D.P.R. 132/2003;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza approvato con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12.11.2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, direzione generale dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e successivo D.D. n. 112 dell'11.06.2007 con il quale sono state approvate le successive modifiche;

VISTO il Verbale Consiglio Accademico prot. 2490 del 23.04.2024 di approvazione del Regolamento della Consulta degli Studenti;

VISTA la delibera nr. 49 del 29.10.2024 del Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

l'adozione da parte del Conservatorio di Musica "C. Gesualdo da Venosa" di Potenza del seguente "**Regolamento della Consulta degli Studenti**" nel testo sotto riportato, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il "Regolamento per l'elezione della Consulta degli Studenti", approvato con delibera n. 15 del 22.03.2011 del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Avv. Aniello Cerrato



INDICE

TITOLO I – Definizioni	3
TITOLO II – Procedure Elettorali Consulta	6
TITOLO III – Convocazione e validità delle sedute	10
TITOLO IV – Assemblea degli studenti.....	11



TITOLO I – Definizioni

Art. 1 – Natura giuridica

3

1. Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta degli Studenti, di seguito denominata "Consulta", è l'organo elettivo di rappresentanza degli Studenti all'interno dell'Istituto.
2. La Consulta agisce nel rispetto della Legge italiana, dello Statuto dell'Istituzione e nel rispetto dei seguenti valori: spirito di gruppo, lealtà nelle relazioni, onestà e trasparenza nelle comunicazioni e rispetto delle differenze.
3. Ogni componente della Consulta degli Studenti rappresenta tutti gli Studenti senza distinzioni di corso, sesso, etnia, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali.

Art. 2 – Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta ha funzioni sia propositive sia consultive nei confronti degli altri organi di governo del Conservatorio. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:
 - A. L'organizzazione e le dotazioni didattiche
 - B. Il piano di indirizzo formulato dal Consiglio Accademico
 - C. I servizi per gli studenti e l'idoneità degli ambienti di studio
 - D. Le questioni relative al Diritto allo studio e alla mobilità internazionale
 - E. La designazione dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali di governo e di gestione.
2. La Consulta garantisce assistenza agli Studenti, promuove l'inclusione e l'intercomunicazione tra Studenti e docenti anche attraverso l'organizzazione di attività parallele e extracurricolari, proponendo e promuovendo anche progetti studenteschi.
3. La Consulta supporta gli Studenti nel caso di problematiche organizzative (relative a concerti, spostamenti, etc..) purché ne venga fatta ufficialmente richiesta scritta.



Art. 3 – Composizione della Consulta degli Studenti

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 dello Statuto del Conservatorio, la Consulta è composta da:
 - A. Studenti eletti in numero di tre secondo le modalità indicate nell'art. 12 del D.P.R. n. 132/03;
 - B. Due rappresentanti degli studenti nominati componenti del Consiglio Accademico;
 - C. Un rappresentante degli studenti nominato componente del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 4 – Cariche della Consulta degli Studenti

1. La Consulta ha l'obbligo di insediarsi entro un massimo di due settimane dall'entrata in carica dei suoi componenti per designare le cariche interne, che hanno durata triennale, inviando tempestivamente via e-mail al protocollo e alla CNSI il verbale delle designazioni.
2. La Consulta si compone di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario, di due Rappresentanti nel C.A., di un Rappresentante nel C.d.A.
3. Le cariche interne (Presidente, Vicepresidente e Segretario) non sono cumulabili fra loro.
4. Le singole cariche hanno specifiche funzioni dettate dal presente Regolamento.
 - a) Il Presidente
 - i. Il Presidente è il rappresentante della Consulta. È eletto tra i membri della Consulta, tenuto conto del risultato elettorale, a maggioranza assoluta e presiede la Consulta stessa fissando l'ordine del giorno delle riunioni. In caso di parità durante le operazioni di voto prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
 - ii. Il Presidente garantisce l'osservanza del presente Regolamento, la regolarità delle discussioni e la legalità delle delibere e, qualora sussistano disordini in aula, ha l'obbligo di mediare tra le parti con facoltà di sospendere le riunioni la seduta.
 - iii. Il Presidente convoca e presiede le sedute dell'Assemblea degli Studenti.
 - iv. Il Presidente nomina Vicepresidente uno degli altri componenti della Consulta conferendogli facoltà di supplirlo in tutte le sue funzioni e responsabilità, nei limiti delle norme vigenti, nei casi di sua assenza o impedimento. In caso di impedimento del Vicepresidente, il Presidente può delegare un altro componente.
 - v. Il Presidente nomina Segretario uno degli altri componenti della Consulta.



b) Il Vicepresidente

- i. Viene nominato dal Presidente della Consulta.
- ii. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso

c) Il Segretario

- i. Il Segretario viene nominato dal Presidente tra i membri della Consulta.
- ii. Cura la stesura dei verbali e la corretta archiviazione degli stessi e di tutti gli atti che possano riguardare le attività e le funzioni della Consulta.
- iii. È garante della pubblicazione e della diffusione di documenti e atti inerenti alle funzioni e i compiti della Consulta, nonché dell'informazione più efficace e completa riguardo iniziative e attività della stessa.

d) I Rappresentanti nel Consiglio Accademico

- i. Le candidature per il Consiglio Accademico devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.
- ii. Le designazioni per il Consiglio Accademico avvengono tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere un massimo di due preferenze. I due nominativi che ricevono il maggior numero di voti vengono designati come rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. In caso di parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- iii. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che possiedono gli stessi requisiti richiesti per essere candidati a far parte della Consulta.
- iv. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei designato/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i immediatamente successivo/i in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora essi siano impossibilitati o non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.
- v. I rappresentanti nel Consiglio Accademico partecipano a tutte le riunioni del C.A. con diritto di voto, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003.
- vi. La Consulta ha facoltà di convocare i componenti studenteschi prima e dopo ogni riunione del C.A.

e) Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

- i. Le candidature per il Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Segretario della Consulta che le trasmette alla Consulta stessa.
- ii. La designazione per il Consiglio di Amministrazione avviene tramite scrutinio segreto tra le candidature proposte. Ciascun componente della Consulta può esprimere una preferenza. Il nominativo che riceve il maggior numero di voti viene designato come rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di



- parità prevale l'anzianità di iscrizione e in caso di ulteriore parità l'anzianità anagrafica.
- iii. Sono eleggibili tutti gli studenti del Conservatorio che possiedono gli stessi requisiti richiesti per essere candidati a far parte della Consulta.
 - iv. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del designato, l'incarico è affidato allo studente immediatamente successivo in graduatoria. In caso di rinuncia, qualora non vi siano candidati in graduatoria, si procede ad una nuova designazione.
 - v. I rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione partecipano a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto, ai sensi del DPR n. 132 del 28/02/2003.
 - vi. Il componente scelto viene comunicato al Direttore e Presidente dell'Istituzione che provvedono ad inviarlo al MUR per la ratifica, a seguito della quale il Rappresentante parteciperà a tutte le riunioni del C.d.A. con diritto di voto, responsabilità civile e penale con mandato ministeriale che coincide con quello degli altri componenti del C.d.A.
 - vii. Il componente designato dalla Consulta al C.d.A., al fine di garantire la continuità istituzionale, rimane in carica sino alla scadenza del mandato del C.d.A., indipendentemente dal rinnovo della Consulta, a condizione che questo risulti ancora facente parte del corpo studentesco.
 - viii. La Consulta ha facoltà di convocare il componente studentesco prima e dopo ogni riunione del C.d.A.

TITOLO II – Procedure Elettorali Consulta

Art. 5 – Elezioni

1. La Consulta deve garantire la partecipazione alle elezioni di tutti gli Studenti maggiorenni regolarmente iscritti. In ogni caso i componenti entrano a far parte della Consulta in ordine dei voti ricevuti, a partire dal candidato che riceve il maggior numero di voti. In caso di parità di preferenze per l'ultimo degli eletti prevale il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il candidato con la maggiore anzianità anagrafica.
2. Tutti i docenti e il personale dell'Istituzione devono garantire la possibilità agli Studenti di votare in qualsiasi momento di apertura del seggio.
3. Il bando deve essere indetto entro un mese dalla scadenza del mandato della Consulta degli Studenti.



Art. 6 – Elettorato attivo

1. Compongono l'elettorato attivo tutti gli Studenti regolarmente iscritti al Conservatorio che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle elezioni.

7

Art. 7 – Elettorato passivo

1. Possono candidarsi alla Consulta gli studenti regolarmente iscritti al Conservatorio in possesso dei seguenti requisiti:
 - A. Abbiano raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature
 - B. Non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti all'esercizio delle loro funzioni
 - C. Non siano stati puniti con pena superiore a cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione.
2. Le candidature devono essere presentate entro i dieci giorni precedenti la data fissata per la votazione.
3. Le candidature possono essere associate ad un programma elettorale.

Art. 8 – Convocazione corpo elettorale

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta degli Studenti sono indette dal Direttore del Conservatorio.
2. Il Direttore convoca un'Assemblea di tutti gli studenti avente ad oggetto le imminenti elezioni almeno venti giorni prima delle stesse.
3. L'avviso della convocazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza ed i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto e di candidatura.
4. Nel corso dell'assemblea la Consulta degli studenti uscente provvederà alla nomina della Commissione di seggio, composta da tre componenti individuati tra gli studenti maggiorenni.
5. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente di Seggio.
6. La Commissione di Seggio garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto.
7. I membri della Commissione di seggio si obbligano ad astenersi dal presentare la propria candidatura.



Art. 9 – Elezioni

1. Le elezioni sono valide se il numero degli effettivi elettori è pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto.
2. Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo per mancato raggiungimento del quorum richiesto si procederà a nuove elezioni la settimana successiva, con le medesime modalità. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti e risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
3. In caso di parità di voti tra due candidati, prevale l'anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, l'anzianità anagrafica.

Art. 10 – Modalità di voto

1. Il voto è personale, diretto e segreto e non può essere espresso né per lettera, né per interposta persona.
2. Previo accertamento dell'identità personale è possibile utilizzare come modalità di voto le piattaforme online.
3. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda unica, precedentemente vidimata dal Presidente della Commissione di seggi
4. L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza contrassegnando con una X la casella contenente i nominativi dei candidati prescelti.
5. Gli elettori indicheranno sulla scheda elettorale un massimo di tre preferenze.
6. La scheda ripiegata viene inserita dallo stesso elettore o da un componente della Commissione di seggio nell'apposita urna.
7. Se una persona ha una o più disabilità tali da renderla un elettore fisicamente impedito, ha diritto al voto assistito, ovvero a farsi accompagnare in cabina da un'altra persona che possa aiutarla nella espressione del suo voto.
8. La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
9. La scheda è nulla se è diversa da quella predisposta dalla Commissione di seggio, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
10. Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di una sola candidatura tra quelle ammesse, e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.



Art. 11 – Operazioni di scrutinio e pubblicazione dei risultati e delle elezioni

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale processo verbale.
2. Le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle, le schede eventualmente non assegnate ed il verbale delle operazioni verranno inserite in plichi distinti, sigillati e firmati da tutti i componenti della Commissione di Seggio.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso, unitamente alle eventuali contestazioni e al residuo materiale della votazione, al Direttore, che dispone la pubblicazione all'albo dei risultati delle elezioni.
4. Eventuali ricorsi nei confronti degli atti della procedura elettorale potranno essere presentati al Direttore entro cinque giorni dall'affissione dei risultati.
5. Trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi, la proclamazione degli eletti acquisterà carattere definitivo.
6. La Consulta sarà costituita con decreto del Direttore.

Art. 12 – Decadenza

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 4, ovvero per cessazione del corso di studi, rinuncia spontanea alla carica o in seguito ad una diffida che deve comunque essere, indipendentemente dalla fonte, convalidata dalla Consulta con comunicazione al Direttore. La diffida deve essere preceduta da comunicazione al componente. Questa procedura si avvia in automatico in caso di cinque assenze ingiustificate, ovvero che non siano causate da problematiche di salute, didattiche o lavorative certificate, di un componente della Consulta o Rappresentante a riunioni della Consulta degli Studenti, Assemblee degli Studenti, C.A., C.d.A.
2. Ove un componente eletto cessi anticipatamente del mandato per dimissioni, decadenza, diffida o per qualsiasi altra causa, esso viene tempestivamente sostituito con provvedimento del Direttore, mediante la nomina del primo dei non eletti, scorrendo i risultati delle consultazioni elettorali di riferimento. In tal caso, il componente resta in carica per il periodo residuo del mandato di colui al quale subentra.
3. Nel caso in cui non risulti la graduatoria dei non eletti si procederà al nuovo turno elettorale per la copertura del seggio scoperto.



Art. 13 – Componenti assenti per mobilità internazionale

1. Nel caso uno o più componenti della Consulta debbano assentarsi per un periodo di mobilità internazionale, anche con riferimento agli scambi Erasmus, per l'intero periodo di assenza il Direttore, con decreto, nomina in sostituzione componenti supplenti individuati tra i primi non eletti della precedente tornata elettorale. Al rientro del componente sostituito, tale componente riacquisterà, secondo le condizioni del regolamento, le sue facoltà.

TITOLO III – Convocazione e validità delle sedute

Art. 14 – Convocazioni riunione della Consulta

1. Il Presidente convoca almeno una riunione mensile, in assenza di ulteriori necessarie convocazioni per fini deliberativi. La convocazione deve essere inviata a tutti i componenti con almeno quattro giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno, indicazione della sede, indicazione della modalità (in presenza, a distanza o mista) e delle tempistiche previste.
2. Ogni componente della Consulta può richiedere al Presidente di convocare l'Organo per comprovati motivi. Quando a farne richiesta sono la maggioranza dei componenti della stessa, la richiesta va fatta mediante comunicazione scritta via e-mail.
3. La Consulta può essere convocata in via straordinaria e/o d'urgenza, per motivi validi con preavviso, comunque, non inferiore a due giorni.

Art. 15 – Validità delle riunioni della Consulta

1. Il numero legale di presenze per lo svolgimento delle riunioni è pari alla metà più uno dei componenti della Consulta degli Studenti. Le riunioni della Consulta sono aperte dal Presidente con la lettura dell'ordine del giorno.
2. Durante la riunione il Segretario scrive il verbale della stessa indicando: numero del verbale, data, ora di inizio e fine, sede, presenti e assenti, ordine del giorno, risultati di eventuali votazioni e tutti gli argomenti di discussione, omettendo i dati sensibili o coperti da segreto d'ufficio. Il Segretario verbalizzante appone la propria firma. Al termine della riunione, il Presidente legge il verbale e i presenti lo approvano, dunque



- lo controfirma. Il Segretario invia al protocollo il verbale, lo inserisce in apposito archivio digitale e lo rende pubblico.
3. In caso di assenza del Segretario, lo supplisce il Vice Presidente.

TITOLO IV – Assemblea degli studenti

Art. 16 – Assemblea degli studenti

1. La Consulta degli Studenti riconosce l'Assemblea degli Studenti come momento di confronto con gli Studenti e come fonte di istanze. In sede di Assemblea, di concerto con gli Studenti, si stabiliscono le linee guida che la Consulta promuove e persegue nelle attività di gestione e di governo dell'Istituzione per gli ambiti di propria competenza. La Consulta sollecita l'espressione delle istanze dell'Assemblea, ne recepisce ogni direttiva, ne incoraggia ogni libera manifestazione di pensiero curandone la sintesi e la traduzione in atti esecutivi propri della sua funzione.
2. Durante l'Assemblea sarà comunicato il lavoro svolto dalla Consulta per quanto concerne l'attività all'interno degli organi didattico-amministrativi dell'Istituzione.
4. Il Segretario dell'Assemblea degli Studenti è il medesimo della Consulta. In caso di assenza del Segretario, lo supplisce il VicePresidente.
3. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente della Consulta e dal Segretario verbalizzante che invia al protocollo il verbale, lo inserisce in apposito archivio digitale e lo rende pubblico.

Art. 17 – Convocazione Assemblea degli studenti

1. La proposta di convocazione di Assemblea deve essere consegnata inviata al Direttore, da parte del Presidente della Consulta, almeno dieci giorni lavorativi prima della data prefissata. In caso di prima risposta negativa, il Direttore non può negare l'autorizzazione delle Assemblee in seconda convocazione o impedirne in altri modi il corretto svolgimento.
2. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta per anno accademico. In caso di estrema e comprovata necessità urgente, potranno essere convocate altre Assemblee straordinarie all'interno dello stesso mese.
3. La Consulta ha diritto alla sospensione delle attività didattiche atte a garantire la possibilità ad ogni studente di poter partecipare alle Assemblee studentesche.



Art. 18 – Trasparenza

1. I verbali delle riunioni della Consulta e delle Assemblee degli Studenti sono letti, approvati, sottoscritti, protocollati e resi pubblici entro sette giorni lavorativi.
2. Sono istituiti dei canali digitali di comunicazione con gli Studenti, tra i quali lo spazio dedicato alla Consulta sul sito web ufficiale dell'Istituzione e una casella di posta elettronica istituzionale.

Art. 19 – Area Consulta degli studenti

1. La Consulta deve avere a disposizione una bacheca Studenti ben visibile e identificabile, gestita secondo le proprie necessità d'informazione agli Studenti stessi. Qualsiasi affissione alla bacheca degli Studenti da parte di qualunque organo o individuo deve essere preventivamente sottoposta alla Consulta.

Art. 20 – Piano Nazionale

1. La Consulta ha il dovere di mettere a conoscenza gli Studenti della loro rappresentanza alla CNSI, in quanto organo istituzionale istituito dal MIUR con decreto n.261 del 3 aprile 2016.
2. La Consulta ha il dovere di mantenere i contatti con la CNSI, per finalità comuni relativamente a problematiche di tipo nazionale o interistituzionale.
3. In caso di non disponibilità, il Presidente delega un componente della Consulta per recarsi alle Assemblee della CNSI. In ogni caso il Presidente o delegato possono essere accompagnati da altri componenti della Consulta.
4. Le spese di viaggio, vitto e alloggio che i componenti sostengono al fine di partecipare alle Assemblee sono a carico dell'Istituzione, direttamente e/o con celere rimborso, a seguito della presentazione delle ricevute originali e della convocazione ed eventuale delega.

Art. 21 – Iter di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere formulate in forma scritta, mediante e-mail istituzionale, dalla maggioranza della Consulta. Ogni proposta di



modifica, per essere approvata, deve essere votata dai 2/3 dei componenti della Consulta.

2. Le proposte di modifica devono essere infine sottoposte al Consiglio Accademico e al Consiglio d'Amministrazione per la verifica di conformità con la normativa vigente.

Art. 22 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla pubblicazione e avrà validità fino a eventuali nuove disposizioni.